



MODIFICHE ALL'ALLEGATO A ALLA DGR N. 729 DEL 26 GIUGNO 2024

Il presente allegato contiene le disposizioni che apportano modifiche al "Bando per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo realizzati dalle Reti innovative regionali e dai Distretti industriali" approvato con DGR n. 729 del 26 giugno 2024 (Allegato A), di seguito Bando.

- 1) Al punto 10.1 del Bando viene inserita, dopo la lettera d) la seguente lettera:

e) **ingresso di una nuova impresa partner**: l'ingresso di nuove imprese nella compagine di progetto è consentito, nel limite massimo di 1/3 (un terzo) del numero complessivo dei partecipanti (compreso il capofila), qualora sia funzionale alle attività di ricerca e sviluppo previste nel progetto e fatta salva l'appartenenza alla Rete innovativa regionale o al Distretto industriale a cui si riferisce il progetto. Nella richiesta d'ingresso dovrà essere indicato l'ammontare di spesa non ancora sostenuta che è oggetto di scorporo dal preventivo di ciascuna impresa della compagine originaria, in favore di ciascuna nuova impresa partecipante al progetto.

- 2) Il punto 11.5 del Bando è sostituito dal seguente:

Sono stabiliti i seguenti periodi di presentazione delle domande di pagamento dell'acconto delle agevolazioni concesse, accompagnate del rendiconto intermedio delle spese sostenute e pagate, della relazione intermedia delle attività e della riferita documentazione giustificativa di spesa e di pagamento:

ACCONTI OBBLIGATORI	AMMONTARE MINIMO DEL RENDICONTO	DATA APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA	DATA CHIUSURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA
1°	non definito	ore 10.00 del 1° ottobre 2025	ore 17.00 del 30 ottobre 2025
2°	50% della spesa complessiva di progetto	ore 10.00 del 1° giugno 2026	ore 17.00 del 30 giugno 2026

I progetti di R&S che si dovessero concludere entro il 31 dicembre 2025 sono esonerati dall'obbligo di presentazione della domanda di pagamento del 1° acconto.

I progetti di R&S che si dovessero concludere entro il 31 dicembre 2026 sono esonerati dall'obbligo di presentazione della domanda di pagamento del 2° acconto.

La mancata presentazione delle domande di pagamento degli acconti obbligatori nei termini sopra indicati comporta l'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni concesse per la realizzazione del Progetto di R&S secondo quanto previsto al successivo paragrafo 13 "Rinuncia e decadenze delle agevolazioni concesse".

- 3) Al punto 13.3 del Bando viene inserita, dopo la lettera k), la seguente lettera:

l) nel caso in cui la domanda di pagamento del secondo acconto obbligatorio presenti una percentuale di spesa ammissibile inferiore al massimale indicato nella tabella riportata al punto 11.5, si procederà con la riduzione di ogni quota di sovvenzione a fondo perduto spettante ai Beneficiari per un ammontare pari all'1% della spesa complessivamente rendicontata in fase di saldo relativa alla sovvenzione a fondo perduto (comprese le tranches di sovvenzione a fondo perduto percepite con gli acconti già erogati) da parte di ciascun Beneficiario. Per i progetti approvati nell'ambito della sezione straordinaria di cui al paragrafo 7, punti 7.3 e 7.4, la riduzione si applica nel caso in cui il rendiconto di spesa sia inferiore ai massimali previsti sia per il primo acconto che per il secondo acconto.



f8e2e2d1

